



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n. 6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 142 comma 1 lett. "c" e 167 del sopra citato Codice dei beni Culturali e del Paesaggio;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTA la L.R. 12 agosto 2014, n. 21;

VISTO il D.A. n. 1346 del 05/04/2016 e ss.mm.ii. pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 13/05/2016, con il quale è stato approvato il Piano Paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa;

VISTO il D.P.Reg. n. 2413 del 18.4.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;

VISTA la Deliberazione n. 265 del 14.06.2020, con la quale la Giunta Regionale dispone di confermare all'Ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per anni uno;

VISTO l'art. 5 del D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020, con il quale si conferisce delega alla dott.ssa Caterina Perino, dirigente responsabile del Servizio 3 – Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento, alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;

VISTA la L.R. n. 10 del 12.05.2020 pubblicata nella G.U.R.S. (p. I) n. 28 del 14.05.2020, recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022";

VISTA la Deliberazione n. 172 del 14.05.2020, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022;

VISTO il D.D.G. n. 1971 del 24.06.2020, con il quale si conferma, senza soluzione di continuità, ai dirigenti preposti alle strutture intermedie centrali del Dipartimento BB.CC. e I.S. quanto disposto con il precedente D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020;

CONSIDERATO che la Ditta **XXXX** ha realizzato nel comune di XXXX, in assenza della preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza di Ragusa, le seguenti opere da considerarsi abusive ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:

> **Realizzazione veranda** (successiva all'apposizione del vincolo);

> Ampliamento del fabbricato (precedente all'apposizione del vincolo);

VISTO il provvedimento prot. n. 240 del 15.01.2020, con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa ha emesso un *preavviso di accoglimento* inerente l'accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere abusive di che trattasi, subordinando il rilascio del parere definitivo al pagamento dell'indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ed al rispetto delle condizioni imposte dalla citata Soprintendenza nella suddetta nota prot. n. 240/2020;

VISTA la determina prot. n. 5163 del 18/07/2020, con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa ha rettificato parzialmente il dispositivo del preavviso di accoglimento e dell'allegata perizia prot. n. 240/2020 che viene così riformulato:

> "... le opere rientrano tra quelle che hanno determinato creazione di superfici e volumi utili..." (rettifica nel Preavviso di accoglimento);

> "... le opere abusive di che trattasi arrecano lieve pregiudizio all'ambiente..." (rettifica nella perizia);

VISTA la perizia prot. n. 240/2020, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa ha valutato il danno causato al paesaggio dalle sopra citate opere in **€ 807,72**;



REGIONE SICILIANA

CONSIDERATO che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa ha erroneamente quantificato il sopra citato danno pari ad € 807,72 anziché € 646,18 e che, quindi, il danno causato al paesaggio dalle medesime opere deve intendersi pari ad **€ 646,18** (calcolo in base al coefficiente di zona "1,2");

VISTA la perizia prot. n. 240/2020, relativa all'applicazione della suddetta indennità pecuniaria, con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa ha determinato, ai sensi dell'art. 3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto Decreto Interassessoriale n. 6137/99, il profitto conseguito con la realizzazione delle sopra citate opere abusive in **€ 231,00**;

CONSIDERATO che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa ha erroneamente quantificato il sopra citato profitto pari ad € 231,00 anziché € 202,12 e che, quindi, il profitto conseguito mediante la realizzazione delle opere abusive assimilate alla tipologia n. "1" della tabella allegata al citato decreto 6137/99 (5,25% del valore d'estimo dell'unità immobiliare o della parte abusiva – Lieve interesse paesaggistico del territorio) deve intendersi pari ad **€ 202,12**;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché, l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art. 1) Il Sig. **XXXX** è tenuto a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., la somma di **€ 646,18** da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, Codice SIOPE E 3.02.02.01.999, quale indennità risarcitoria per la realizzazione delle opere abusive, descritte in premessa, in area di interesse paesaggistico.

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di **tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso l' Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite **conto corrente postale n° 10694974** intestato a "UniCredit di Ragusa – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana";
- bonifico bancario, utilizzando il codice **IBAN IT30D0760117000000010694974**, indicando quale beneficiario "Ufficio di Cassa della Regione Siciliana – Unicredit spa Ragusa – Cassiere RG".

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: "**Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni**".

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'**Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio 3 Tutela e Acquisizioni – Unità Operativa di Base S3.2, Via Delle Croci n. 8 – 90139 – Palermo – P.E.C. dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it** :

- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit spa;
- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'**avvenuta esecuzione del bonifico bancario**.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 2) Col presente decreto è accertata la somma di **€ 646,18** sul cap. 1987, capo 14 dell'esercizio finanziario 2020.

Art. 3) La ditta suddetta, al fine di armonizzare l'edificio di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nella sopra citata nota prot. n. 240/2020 della Soprintendenza di Ragusa. Il Comune di **Scicli (RG)** vorrà trasporre dette prescrizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per la esecuzione degli interventi sopra elencati da parte del titolare della concessione. Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16.12.1997, n. 1080).

Art. 4) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, è consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, "per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00" secondo i criteri e



REGIONE SICILIANA

le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Art. 5) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e ss.mm.ii., e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 6) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 16-09-2020

Il Dirigente del Servizio
F.t Caterina Perino